REGOLAMENTO (CEE) N. 1533/92 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1992

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione [3], per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90 della Commissione [4];

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura concernente i prodotti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella allegata;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente concernente il prodotto di cui al punto 6 della tabella allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42.
[3] GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17.
[4] GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
1. Polvere di colore giallo chiaro, con gusto di latte essiccato, avente le caratteristiche analitiche seguenti (% in peso): — materie grasse provenenienti dal latte 11,4 — materia secca del latte sgrassata 85,9 — umidità 2,7 — proteine (N × 6,38) 30,6 — Lattosio 42,9 — fosfolipidi (P × 26) (calcolato sul tenore di materie grasse) 17 Il prodotto è commercializzato con la denominazione « Polvere di latticello dolce arricchito con materie grasse dal latte ».	0403 90 13	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai testi dei codici NC 0403, 0403 90 e 0403 90 13. Le posizioni 0402 e 0404 sono escluse in quanto il prodotto, viste le caratteristiche analitiche (in particolar modo il tenore in fosfolipidi), presenta il carattere di un latticello in polvere.
2. Preparazione di carne suina cotta costituita da una massa di colore rosa-bruno con pezzi di carne aventi dimensione inferiore a 6 cm, pezzi di grasso e gelatina. Il contenuto di carne compreso il grasso, determinato con il metodo previsto nel regolamento (CEE) n. 226/89, è superiore a 80 %. Sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche del tessuto muscolare, non è possibile riconoscere se i pezzi provengono da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici. La preparazione è condizionata in scatole metalliche di un peso netto inferiore a 500 g.	1602 49 19	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 2 del capitolo 16 nonché dal testo dei codici NC 1602, 1602 49 e 1602 49 19.
3. Preparazione alimentare in forma di emulsione acquosa nella materia grassa del latte, avente la composizione seguente: — materie grasse provenienti dal latte 38,5 % — acqua 52,4 % — caseinato di sodio 5,0 % — gelatina 2,0 % — sale 1,5 % — emulsionanti 0,6 % Il prodotto, che è simile al burro nell'aspetto, nella consistenza, nel colore e nel gusto, viene utilizzato come pasta da spalmare a basso tenore di materie grasse.	2106 90 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché di testi dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 99. Dato il basso tenore di materie grasse provenienti dal latte e la presenza di sostanze che non sono dei componenti naturali del latte, la preparazione non può essere considerata come un prodotto del codice NC 0405 00 10.
4. Preparazione composta essenzialmente da una miscela di circa 60 %, in peso, di pentachis (ortofosfato) di esacalcio e trisodio e di circa 40 %, in peso, di bis (ortofosfato) di tricalcio, utilizzata per l'alimentazione degli animali	2309 90 99	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 99 (vedi anche le note esplicative del SA, voce 23.09, parte II.C). Il prodotto non risponde alle descrizioni figuranti nella Nota 3.A del capitolo 31.
5. Primidone (DCI)	2933 79 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 29 nonché dal testo dei codici NC 2933 e 2933 79 00. Il prodotto deve essere classificato come un lattame.

Designazione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
6. Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore in peso di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100 °C	3823 90 98	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai testi dei codici NC 3823, 3823 90 e 3823 90 98.